

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avv. Enrico Vitali**

**Proc. 21 /2018**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 21/2018 nei confronti di: **PICCINI CARLA e S.D.**

\* \* \*

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 3 settembre 2018, della segnalazione del Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana del 31 agosto 2018, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 8 luglio 2018, in occasione del Concorso Endurance svoltosi in Pomarance (Pisa).

Con tale atto è stato segnalato che il Presidente di Giuria Carla PICCINI avrebbe consentito la partecipazione alla categoria 9 Km all'amazzone Junior S. D. non in possesso del rinnovo della patente A.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di Carla PICCINI e S.D., fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 17 settembre 2018 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi della Piccini e del dott. Maurizio Boldrini, Presidente della ASD Centro Ippico Comunale S. Barbara, circolo di appartenenza dell'amazzone minorenni S.D..

\* \* \*

I fatti esposti dal Presidente del Comitato Regionale FISE Toscana sono stati confermati ed ammessi dagli stessi interessati i quali invocano sostanzialmente la tenuità del fatto.

In particolare, la Piccini deduce di essere stata tratta in inganno dalla situazione di confusione in sede di compilazione degli ordini di partenza e di avere comunque posto rimedio all'errore rettificando la classifica, anche se in un secondo momento.

Il ravvedimento del Presidente di Giuria è comprovato dai documenti in atti ed è sicuramente apprezzabile e valutabile ma non può rappresentare una scriminante.

Nella qualità di Presidente, infatti, la Piccini era in ogni caso la responsabile della regolarità del concorso e quindi anche della verifica della regolarità dell'inserimento negli ordini di partenza di cavalieri con patenti valide.

Attesa l'assenza di precedenti disciplinari a carico della PICCINI, questo Giudice ritiene congrua la sanzione della censura.

In ordine invece alla posizione della tesserata minorenni S.D., la stessa va ritenuta esente da responsabilità disciplinari, atteso che il ritardo del rinnovo del tesseramento – avvenuto il 10 agosto 2018 - trattandosi di questione strettamente amministrativa, non è alla stessa ascrivibile e deve quindi ritenersi sussistente la piena buona fede dall'amazzone nei fatti contestati.

\* \* \*

Nella determinazione della sanzione si è tenuto quindi conto: - di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi; - della rilevata tenuità dei fatti e della riduzione di sanzione prevista (art. 15) in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

Inoltre, come detto, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico degli interessati.

**PQM**

il Giudice Sportivo Nazionale:

irroga al tesserato Carla Piccini la sanzione di cui all'art. 6, lettera b), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della censura;

- dispone il non doversi procedere per la tesserata S.D.

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 17 settembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Enrico Vitali